

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001**

**A.G.A. ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA
Interventi sul disagio sociale ODV ETS**

- SOMMARIO -

Introduzione	4
1. Gli strumenti di Governance dell'Associazione AGA	6
2. Metodologia seguita	7
3. Identificazione dei rischi (risk assessment)	7
4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale	7
5. Glossario	8
CAP. I - Parte Generale	
1. Il D.Lgs. n.231/2001:presupposti della responsabilità dell'ente	10
2. I soggetti destinatari della normativa – le associazioni	14
3. Reati presupposto della responsabilità dell'ente	16
4. Le sanzioni applicabili	24
5. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001: contenuti ed effetti ai fini dell'esonero della responsabilità	27
5.1 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Modello	29
6. Obiettivi perseguiti da Associazione AGA con l'adozione del Modello	30
7. Adozione del Modello	32
8. Modalità di Diffusione del Modello	33
9. Formazione del personale	33
10. L'Organismo di Vigilanza: obbligatorietà e caratteri tipici	34
10.1 Nomina dell'Organismo di vigilanza	35
10.2 Obblighi del Presidente nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	36
10.3 Compiti dell'Organismo di vigilanza	37
10.4 Flussi informativi "verso" e "da" l'Organismo di vigilanza	37
11. Valenza del presente codice nei confronti di terzi	38
CAP. II - Parte Speciale	
Premessa	40
Contesto di riferimento	40
Organigramma	43
1. Le fattispecie di reato	44
1.1 Reati contro la pubblica amministrazione	44
1.2 Le singole fattispecie di reato contro la P.A.	45
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati	48
3. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	57
4. Delitti contro la personalità individuale	58
5. Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	62
6. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	65
7. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	68
8. Reati tributari	73
9. Contrabbando	73
10. Delitti contro il patrimonio culturale	73
11. Riciclaggio di beni culturali	77
12. Gli altri reati previsti dal decreto	78
13. Le attività sensibili	78
13.1 Rapporti con la P.A.	82
A. Partecipazione a bandi pubblici	82

B.	Rendicontazione alla pubblica amministrazione	83
C.	Gestione degli adempimenti per l'ottenimento dei contributi	84
D.	Gestione di ispezioni e verifiche della PA.	84
E.	Rapporti con asl, regione e altri enti pubblici	85
13.2	Gestione amministrativa e finanziaria	85
A.	Investimenti	85
B.	Acquisizione beni e servizi	86
C.	Rapporti con fornitori e consulenti	87
D.	Gestione del personale	88
E.	Gestione degli omaggi	89
F.	Attività di elaborazione del bilancio e comunicazione a terzi	89
G.	Gestione ambienti di lavoro	90
H.	Gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi)	91
I.	Attività di trattamento dei dati sensibili	92
J.	Tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità	92
13.3	Rapporti con i terzi	93
A.	Rapporto con gli utenti	93
B.	Gestione cartelle utente e cartelle cliniche	95
C.	Gestione del contenzioso (consulenza legale)	96
D.	Gestione del sito internet e delle risorse informatiche	97
E.	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	99
F.	Approvvigionamento conservazione farmaci stupefacenti	99
G.	Gestione adempimenti in materia ambientale	99
3.	Sistema disciplinare	100
3.1	Principi generali	100
3.2	Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	101
3.3	Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) del decreto	103
3.4	Sanzioni per i collaboratori esterni e volontari	103
3.5	Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. a) del decreto	104

ALLEGATI:

1. Codice Etico;
2. Questionario 2021;
3. Piani di lavoro dell'Associazione.

PAR. 1 - Introduzione

L'**A.G.A.**, *Associazione Genitori Antidroga – Interventi sul disagio sociale ODV ETS*, è un ente del Terzo Settore iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo settore al n. 9462 del 22 dicembre 2022 della Regione Lombardia, Sez. A – Organizzazioni di volontariato.

L'ente non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, ai sensi del proprio statuto, attività di interesse generale.

È stata fondata nel 1982 ad opera di un gruppo di volontari, con l'intenzione di costituire un gruppo di ascolto, ma si è successivamente dotata di strutture proprie e di personale qualificato, sostenendo centri di aiuto ai genitori su tutto il territorio regionale, fino a consolidare le proprie attività con l'apertura di un centro diurno a Milano nel 1987 (1987 – 1994) e successivamente, nel 1994, con l'avvio di una comunità residenziale per trattamenti terapeutico riabilitativi.

Inoltre, ad inizio 2010 l'Associazione AGA ha ampliato le proprie attività dotandosi di un Servizio Multidisciplinare Integrato, accreditato con Regione Lombardia in data 01 dicembre 2010 (D.G.R. n.09/890). Questa ulteriore unità di offerta consente di concepire l'Associazione AGA stessa come un Centro per la Cura delle dipendenze patologiche, in grado di offrire risposte adeguate ai molteplici bisogni dell'utenza, basate su un approccio professionale integrato.

Nel 2018, l'Associazione ha poi istituito una comunità minorile "*draghi randagi*", per perseguire le proprie finalità rieducative e riabilitative non solo nei confronti di adulti, come già avveniva in precedenza, ma anche di ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, ciò anche in considerazione della lunga esperienza di AGA nel settore delle tossicodipendenze ed essendo particolarmente sensibile a quei minori con una storia pregressa di utilizzo di sostanze, dando ampio spazio al supporto della persona con le sue fragilità.

Infatti, AGA si occupa dei comportamenti di abuso relativi a sostanze psicotrope legali ed illegali (droghe, alcool, etc.) con l'obiettivo di tutelare la salute, nelle sue più ampie accezioni, dell'individuo.

Nel dicembre del 2022, l'Associazione ha ottenuto l'iscrizione al registro nazionale degli enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e, come tale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Ad oggi, quindi, l'Associazione risulta composta, nel suo complesso, da:

- (i) *Comunità Cascina Nuova AGA*: che offre un servizio di residenzialità volto allo svolgimento di progetti terapeutico-riabilitativi per utenti maschi con problematiche di dipendenza;
- (ii) *Casa “La Fenice”*: che accoglie individui di sesso maschile con una pluriennale esperienza di percorsi riabilitativi ambulatoriali o residenziali per problemi di tossico e/o alcool-dipendenza, di devianza e di emarginazione in assenza di comportamenti antisociali che a causa di problematiche condizioni di salute, precarietà abitativa e insufficienza di reddito, non sono in grado di costruirsi spazi di reale autonomia;
- (iii) *Servizio multidisciplinare integrato*: che si occupa delle attività nell’area medico sanitaria, infermieristica, psicologica, socio educativa e amministrativa;
- (iv) *Comunità educativa Draghi randagi*: che offre ai suoi ospiti un servizio di residenzialità volto allo svolgimento di progetti educativi per utenti maschi dai 14 ai 18 anni (fino a 21 in caso prosiegua amministrativo).

Gli interventi della Associazione si fondano sul valore della centralità della persona non solo come riconoscimento morale dell’unicità dell’utente, ma anche in quanto soggetto attivo, con proprie potenzialità residue o attivabili.

AGA – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri dipendenti e degli utenti– è consapevole dell’importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e collaboratori, ed è per tale ragione che ha proceduto con l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 che viene costantemente aggiornato.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello – al di là delle prescrizioni normative, che indicano il Modello stesso come elemento obbligatorio (D.G.R. 937/2010 e successive modifiche con D.G.R. 3540/2012 – Art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017) – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Associazione AGA, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

A tal fine, l’Associazione AGA ha avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza delle procedure

già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.

Al medesimo scopo, il presente modello prevede lo svolgimento di attività formative ed informative sui contenuti del presente modello, nonché la relativa pubblicazione, a tutto il personale dell'Associazione, così da migliorarne l'adattamento all'attuale sistema di gestione di AGA ed al fine di informare gli operatori dei contenuti del presente modello.

PAR.2 - Metodologia seguita

La metodologia scelta per l'implementazione del Modello della Associazione AGA, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni dell'Associazione AGA, è stata elaborata al fine di garantire la qualità, l'autorevolezza dei risultati tenendo in considerazione quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli 231 del 31 marzo 2008, per come aggiornate nel 2021, in quanto applicabili.

Il Modello è stato articolato in aderenza al dettato normativo:

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere *a)* e *b)* della citata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con l'utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica dell'Associazione AGA, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (*risk management*).

La norma segnala infatti espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

a) l'**identificazione dei rischi**: ossia l'analisi del contesto dell'ente per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per "*rischio*" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda [n.d.r. dell'Associazione], da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 stesso.

b) la **progettazione del sistema di controllo** (c.d. **protocolli** per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo

concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire - congiuntamente o disgiuntamente - su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso.

Il sistema, così delineato, è risultato operare efficacemente nell'ambito di operatività dell'Associazione, traducendosi in un processo continuo di adeguamento dei contenuti del modello soprattutto in presenza di riorganizzazione interna dell'Associazione ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è stato necessario definire azioni volte non solo alla prevenzione dell'epidemia, ma anche al tempestivo riconoscimento di ogni eventuale caso sospetto, con i conseguenti immediati interventi di contenimento del contagio ed al fine di evitare il diffondersi del contagio stesso.

PAR. 3 - Definizione del Modello 231 e attività successive

Il Modello è stato adottato da AGA ormai da diversi anni, utilizzando il medesimo modello e processo di adozione, così costituito:

- (i) predisposizione della bozza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- (ii) condivisione della bozza con il Presidente e con il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione;
- (iii) approvazione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione della Associazione e contestuale nomina/conferma dei componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- (iv) il Modello verrà diffuso secondo le modalità previste dal Modello stesso e e verrà svolta la necessaria attività di formazione sui principi cardine e sui contenuti del D. Lgs. 231/2001 nonché sui contenuti specifici del Modello adottato dall'Associazione;
- (v) ogni ulteriore incombenza o notizia rilevante viene comunicata dall'Associazione all'Organismo di Vigilanza che redige, per tali infomraizioni e se ritenuto utile, apposito verbale, con eventuale segnalazione delle attività da porre in essere per la soluzione della criticità segnalata.

PAR.4 - Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il presente Modello è costituito da una "*Parte Generale*" e da una "*Parte Speciale*" predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute, all'esito

dell'attività di identificazione dei rischi, astrattamente ipotizzabili in capo all'Associazione AGA.

Si anticipa inoltre che l'introduzione di alcuni reati ha carattere meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui dedurre l'esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali l'Associazione intende comunque mantenere un alto livello di attenzione.

La Parte Generale descrive:

- il quadro normativo di riferimento;
- individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- la funzione del sistema disciplinare ed il relativo apparato sanzionatorio;
- il piano di formazione e informazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel Modello;
- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello.

La Parte Speciale si compone di diverse categorie di reati e della descrizione relativa all'attività/processi sensibili e relativi standard di controllo.

PAR.5 – Definizioni

Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato come di seguito indicato.

- **“Associazione”**: significa la Associazione Genitori Antidroga – Interventi sul disagio sociale ODV ETS
sede legale: Via Degli Assereto, 7 - 20124 Milano
Centro Residenziale: Via Lombardia n.9 – 20124 Pontirolo Nuovo (BG)
Codice fiscale: 97024260156
Tel. 0363 330602 - 0363 880098 Fax 0363 881056
e-mail: *responsabile@comunitaaga.it - info@comunitaaga.it*
- **“CdA”**: significa Consiglio di Amministrazione.
- **“Casa la Fenice”**: struttura che accoglie accoglie individui di sesso maschile con una pluriennale esperienza di percorsi riabilitativi ambulatoriali o residenziali per problemi di tossico e/o alcool-dipendenza, di devianza e di emarginazione in assenza di comportamenti antisociali che a causa di problematiche condizioni di salute, precarietà abitativa e insufficienza di reddito, non sono in grado di costruirsi spazi di reale autonomia.
- **“DVR”**: significa documento di valutazione dei rischi.
- **“DPS”**: significa documento programmatico per la sicurezza.
- **“Draghi randagi”**: comunità per ragazzi manchi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni.
- **“Decreto”**: significa Decreto Legislativo n. 231/2001

- **“Destinatari”**: sono dipendenti, amministratori, volontari, consulenti, fornitori, collaboratori esterni, partner dell’Associazione ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello.
- **“Direttore Sanitario”**: medico responsabile dello S.M.I.
- **“Operatore”**: significa ciascuna figura professionale (medico, psicologo, educatore ecc.) responsabile di una o più attività della Associazione, in conformità all’organigramma ed al funzionigramma come di volta in volta vigenti.
- **“Modello”**: significa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- **“OdV”**: significa Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, come definito ed istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- **“P.A.”**: significa Pubblica Amministrazione.
- **“P.M.”**: significa Pubblico Ministero
- **“Presidente”**: riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Rappresentante della Associazione *pro tempore*.
- **“R.S.P.P.”**: significa responsabile del servizio protezione e prevenzione
- **“Protocollo”**: è la procedura diretta a programmare e disciplinare la formazione e l’attuazione delle misure adottate dall’Associazione nell’ambito del sistema di controllo e prevenzione dei Reati Presupposto.
- **“Processi Sensibili”**: è l’attività della Associazione nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati Presupposto.
- **“Personale”**: significa i soggetti che intrattengono con la Associazione un rapporto di lavoro subordinato (anche a termine o a tempo parziale), di tirocinio o apprendistato o stage, nonché i lavoratori con contratto a progetto o che offrono una collaborazione occasionale.
- **“Reati Presupposto”**: Il catalogo di reati presupposto previsti dal Decreto.
- **“S.M.I.”**: significa Servizio Multidisciplinare Integrato.
- **“Soggetti Apicali”**: Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e ogni altro soggetto che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Associazione, nonché persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell’Associazione.

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

PAR.1 - Il D.Lgs. n. 231/2001: presupposti della responsabilità dell'ente

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche il “D.Lgs. n. 231/2001” o il “Decreto”), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi. In particolare il Decreto prevede sanzioni per l'ente che non si sia organizzato per evitare fenomeni criminosi in seno a se stessa, quando soggetti funzionalmente riferibili all'ente abbiano commesso taluno dei reati indicati dallo stesso decreto.

Alla commissione di uno dei predetti reati, in favore o a vantaggio dell'ente, il D.Lgs. n. 231/2001 prevede l'applicazione di sanzioni (di natura amministrativa) nei confronti dell'ente che ha ottenuto, dal predetto reato, un vantaggio. La disciplina prevede che i reati, espressamente contenuti nel testo normativo quindi, devono essere commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette materialmente il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all'interno del quale l'ente è parificato alla figura dell'imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni grandemente afflittive.

In sintesi, i presupposti per l'applicazione delle sanzioni del D.Lgs. n. 231/2001:

- (i) commissione di un reato-presupposto da parte di uno dei seguenti soggetti qualificati;
- (ii) l'ente può essere ritenuto responsabile dell'illecito se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. In tal senso la giurisprudenza ha ritenuto che l'interesse inerisca alla sfera soggettiva dell'agente il quale non deve aver agito contro l'impresa. Per vantaggio, di converso si caratterizza come complesso dei benefici tratti dal reato;

(iii) l'ente risponde se non ha adottato le misure necessarie prevenire ed impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Il requisito oggettivo dell'interesse o del vantaggio

Il reato presupposto deve essere stato commesso a vantaggio o nell'interesse dell'ente.

Basta uno dei due requisiti dal momento che il legislatore ha utilizzato la disgiuntiva o.

Il primo criterio fondamentale d'imputazione ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'ente, consiste quindi nel fatto che il reato sia stato commesso *"nel suo interesse o a suo vantaggio"* (cd. criterio di imputazione oggettiva; art.5) e che sotto il profilo soggettivo sia riconducibile ad una sorta di colpa di organizzazione.

Il concetto di **"interesse"** fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'ente (anche se questa poi non si è realizzata). Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 24 gennaio 2019, n. 16598; Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 40380 del 2012);

il concetto di **"vantaggio"** fa riferimento all'utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'ente: ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

Il vantaggio si caratterizza quindi come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005).

Gli stessi i Giudici di Legittimità hanno stabilito che *"il concetto di interesse attiene ad una valutazione ex ante rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di vantaggio implica l'effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consumazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post"*.

Questa è l'interpretazione dominante anche se va segnalata l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale secondo il quale i due termini - interesse e vantaggio - sarebbero ridondanti, con il risultato interpretativo di escludere la responsabilità dell'ente se il vantaggio conseguito sia stato del tutto occasionale.

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente.

Tali soggetti infatti possono essere:

1. persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art.5 comma 1 lett.a D.Lgs. 231/2001);
2. da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a D.Lgs. 231/2001);
3. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b D.Lgs. 231/2001).

Esemplificando quindi:

- soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, il Presidente o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente);
- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Il requisito soggettivo:

Sono previste due forme di colpevolezza dell'ente:

(i) Nel caso in cui il reato sia stato commesso dal vertice dell'ente che, secondo la previsione dell'art. 5 del Decreto 231 sono le persone che all'interno dell'ente rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione o che di fatto svolgono funzioni di gestione o controllo, la responsabilità dell'Ente medesimo è più marcata.

Si presume che le condotte del vertice esprimano la politica d'ente e dunque l'ente risponde per una scelta di politica di gestione.

Ciò comporta una conseguenza importante sotto il profilo probatorio, ossia l'inversione dell'onere della prova, il che significa che il P.M. dovrà solo dimostrare per ottenere la

condanna dell'ente, che è stato commesso uno dei reati presupposto, che è stato commesso dal vertice dell'ente e che è stato commesso nell'interesse dell'ente medesimo.

Sarà l'ente per andare indenne da responsabilità a dover dimostrare una serie di circostanze ed in particolare l'ente dovrà dimostrare:

- 1) di aver adottato ed efficacemente attuato degli adeguati modelli di prevenzione atti ad impedire proprio quel tipo di reati;
- 2) di aver istituito un funzionante organismo di controllo che abbia vigilato sull'attuazione e l'aggiornamento dei modelli;
- 3) che gli apicali autori del reato hanno fraudolentemente eluso sia i protocolli che il controllo;
- 4) che non vi è stata inadeguata vigilanza da parte dell'OdV.

(ii) Se invece il reato è stato commesso da soggetti subordinati rispetto agli apicali l'ente risponde non per una scelta di scorretta politica associativa ma per una colpa nell'organizzazione dell'ente.

La c.d. colpa di organizzazione, alla cui sussistenza come detto si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all'ente quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto. Il decreto dispone, infatti, che l'ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile *“dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza”*, aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa *“se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi”*.

In questo caso secondo l'art. 7 del Decreto, non vi è inversione dell'onere della prova, ma il PM dovrà dimostrare che l'ente o meglio i suoi vertici non hanno osservato gli obblighi di direzione e vigilanza nei confronti del personale subordinato (ad es. non avendo adottato modelli di organizzazione e controllo).

In caso quindi di reati presupposto commessi da subordinati l'ente che non ha adottato alcun protocollo preventivo potrebbe comunque andare esente da responsabilità in caso di osservanza di quei generici obblighi di direzione e vigilanza enucleati al comma 1 dell'art. 7 del Decreto.

Infine si precisa che se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto “qualificato” (apicali o subordinati) ponga in essere direttamente il fatto, ma è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso e che la responsabilità amministrativa dell’ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 56 c.p.).

Concludendo: l’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

PAR.2 I soggetti destinatari della normativa – le associazioni

Le associazioni, ex art. 14 e ss. cod. civ., sono enti costituiti da più persone, fisiche o giuridiche, al fine di perseguire scopi definiti, generalmente di natura altruistica o ideale.

Che l'associazione non abbia finalità di lucro emerge dalle disposizioni di legge in materia: i contributi degli associati sono versati a fondo perduto, non avendo diritto l'associato alla restituzione di quanto versato in caso abbia receduto, sia stato escluso o comunque abbia cessato di appartenere all’associazione; in secondo luogo, nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Lo scopo di natura ideale dell'ente non è in antitesi col fatto che spesso l'associazione eserciti un'attività economica, purché tale attività sia strumentale al perseguimento di quello scopo.

Elemento essenziale dell’associazione è la presenza di un gruppo di associati la cui volontà determina le caratteristiche operative dell’ente.

Il riconoscimento costituisce il secondo elemento distintivo di questa tipologia di enti: le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono quelle cui la competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si perfeziona con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

La personalità giuridica ottenuta con riconoscimento da parte dell’autorità competente rappresenta uno status che implica una serie di conseguenze (benefici): la prima è l’autonomia patrimoniale dell’ente, con riguardo, appunto, alla distinzione e all’autonomia tra il patrimonio dell’associazione e il patrimonio personale degli associati e degli

amministratori: gli associati rispondono pertanto delle obbligazioni dell'ente solo nei limiti della quota associativa e degli ulteriori contributi versati.

Pertanto i creditori dell'ente non possono chiedere agli associati il pagamento dei debiti contratti dall'associazione né i creditori personali dei singoli associati possono pretendere dall'associazione il soddisfacimento dei crediti vantati.

La seconda conseguenza del riconoscimento è rappresentata dalla concessione di una limitazione di responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.

La terza, consiste nella facoltà per l'ente di accettare eredità, legati e donazioni e di acquistare beni immobili.

L'associazione è poi caratterizzata da una propria struttura, composta obbligatoriamente da due organi: l'assemblea e gli amministratori.

L'assemblea, formata dagli associati, costituisce l'organo che forma la volontà dell'associazione: tramite il voto, gli associati deliberano a maggioranza e determinano l'attività dell'associazione.

Agli amministratori competono le attribuzioni di amministrazione dell'ente e di esecuzione delle delibere dell'assemblea.

Le associazioni sono soggette a obblighi formali specifici previsti dal legislatore in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.

Secondo l'art. 20 cod.civ., l'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Da ciò discende evidentemente l'obbligo per le associazioni riconosciute di redigere un bilancio, benché il codice civile non contenga disposizioni in tema di bilancio di associazioni e fondazioni.

L'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 dispone l'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa “[...] *agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”, mentre non si applicano “[...] *allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale*”.

La disciplina si rivolge, pertanto, oltre alle società, a tutti gli Enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni anche prive di personalità giuridica, che, più facilmente,

possono sottrarsi ai controlli statali, presentando quindi maggiori rischi di commissione di attività illecite. Per questo motivo il legislatore ha deciso di includere anche tale categoria nell'ambito dell'applicabilità del Decreto, utilizzando una formula più elastica come quella di "ente". Da quanto appena detto, è evidente che anche le associazioni rientrano nell'applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell'ente, il quale non è, infatti, espressamente richiesto dal legislatore.

Ne consegue che il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Tali considerazioni hanno rilievo, oltre che per le società come le cooperative, anche per gli enti del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, vale a dire una organizzazioni di volontariato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

PAR.3 - Reati presupposto della responsabilità dell'ente

I reati, anche in forma tentata ex art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001, destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, per i quali si applica la disciplina in esame, sono di seguito elencati:

a) Reati commessi nei rapporti con la P.A. - artt. 24 e 25 del Decreto - sono:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.);
- circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24-bis del Decreto - introdotto dall'art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48 e relativo a:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quaterc.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).

c) Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter del Decreto - introdotto dal comma 29 dell'art. 2, Legge 15 Luglio 2009, n. 94, il quale disciplina i delitti di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.);

d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25-bis del Decreto - tale fattispecie è stata parzialmente modificata dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. a), n. 4) e prevede:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

e) Delitti contro l'industria e il commercio - art. 25-bis.1 del Decreto - introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), di cui ai seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale(art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

f) Reati in materia societaria - art. 25-ter del Decreto - introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61 (da ultimo modificato dall'art. 12, comma 1, della Legge n. 69/2015), di cui ai reati:

- false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ.;
- false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis cod. civ.;
- false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 cod. civ.;
- falso in prospetto ex art. 2623, comma 1, cod. civ.;
- falso in prospetto ex art. 2623, comma 2, cod. civ.;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ex art. 2624, comma 1, cod. civ.;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ex art. 2624, comma 2, cod. civ.;
- impedito controllo ex art. 2625, comma 2, cod. civ.;
- formazione fittizia del capitale ex art. 2632 cod. civ.;
- indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 cod. civ.;
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve ex art. 2627 cod. civ.;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ex art. 2628 cod. civ.;
- operazioni in pregiudizio dei creditori ex art. 2629 cod. civ.;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex art. 2633 cod. civ.;

- illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 cod. civ.;
- aggio taggio ex art. 2636 cod. civ.;
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi ex art. 2629-bis cod. civ.;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, ex art. 2638, commi 1 e 2 del cod. civ.;
- corruzione tra privati ex art. 2635 cod. civ.;
- istigazione di cui all'art. 2635-bis, comma 1, cod. civ.;
- illecita influenza sull'assemblea di cui all'art. 2636 c.c.;
- aggio taggio di cui all'art. 2637 cod. civ..

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25- quater del Decreto - introdotto dall'art. 3 della Legge n. 7/2003, prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25- quater.1 del Decreto - introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 7, prevede la responsabilità dell'ente nel caso in cui si integrino le fattispecie citate di cui all'art. 583-bis c.p..

i) Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies del Decreto - introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei delitti di:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

l) Reati transnazionali. Con Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286).

m) Abusi di mercato - art. 25-sexies del Decreto - introdotto dall'art. 9, comma 3 della Legge n. 62/2005, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

n) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - art. 25-septies del Decreto - introdotto per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

o) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- art. 25-octies del Decreto - introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007, estende l'elenco dei reati presupposto a:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 146/2006). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.

p) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25-novies del Decreto - aggiunto

dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" (artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies).

q) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25-decies del Decreto - aggiunto dall'art. 4 della Legge n. 116/2009, come

sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione del delitto di cui all'art. 377-bis c.p..

r) Reati ambientali - art. 25-undecies del Decreto - aggiunto dall'art. 4 della Legge n.

116/2009, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei reati di:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività(art. 452-sexies c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 452-ocities c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

In relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per i reati di cui:

- sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. n. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. n. 152/2006);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. n. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006);
- articolo 260 abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 21/2018;
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. n. 152/2006);
- sanzioni (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006);

Nonché, con riferimento ai reati di cui alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150:

- per i reati di cui all'art. 1, commi 1, 2, 4, 6 e dell'art. 3-bis, comma 1.

Ed anche per i reati di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dell'art. 256, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

Si applicano altresì le disposizioni per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Infine si applica la presente disciplina anche per i reati di cui all'art. 260 del D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, e all'art. 8 del D.Lgs. n. 6 novembre 2007, n. 202.

s) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare- art. 25-duodecies del Decreto - aggiunto dall'art. 4 della Legge n. 116/2009, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 121/2011, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei reati di cui agli art. 12, commi 3,3-bis, 3-ter e 5, ed art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

t) Razzismo e xenofobia - art. 25-terdecies del Decreto - prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei reati di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

u) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - art. 25-quaterdecies del Decreto - prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei reati di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

v) Reati tributari - art. 25- quinquiesdecies del Decreto -, introdotto con l'art. 39 del D.L. n. 124/2019, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

z) Contrabbando - art. 25- sexiesdecies del Decreto - prevede che, in relazione alla commissione dei reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

aa) Delitti contro il patrimonio culturale – art. 25- septiesdecies del Decreto – prevede che, in relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote. Prevede altresì sanzioni amministrative per la violazione degli artt. da 518 a 518-undecies c.p.

bb) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - art. 25- duodevices del Decreto - prevede che, in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

PAR.4 – Le sanzioni applicabili

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato. Tale normativa mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. In tal senso rilevano gli artt. 9 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001.

- Anzitutto deve essere ricordato che le sanzioni per gli illeciti amministrativi sono:

- a) le sanzioni pecuniarie, da commisurarsi ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 231/2001;
- b) le sanzioni interdittive, da commisurarsi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

Diversamente, le sanzioni interdittive sono;

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Più in dettaglio:

a) sanzioni pecuniarie (art. 10 del D.Lgs. n. 231/2001)

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote", e costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati. Ogni reato prevede un minimo ed un massimo di quote, in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro (ex art. 10, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001) ed il cui valore è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente in termini da assicurare l'efficacia della sanzione.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

b) sanzioni interdittive (art. 13 del D.Lgs. n. 231/2001)

Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive che si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi:

- a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative (si noti come la sufficienza della mera "agevolazione" dovuta a carenze organizzative rischi di sminuire fortemente la portata del requisito richiesto, sebbene debba comunque trattarsi di carenze gravi);
- b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro).

Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

Tali sanzioni consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio di attività;
- b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente ed elementi tali da ritenere concreto il pericolo che possano essere commessi ulteriori illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Decreto prevede anche:

3) la **confisca (art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001)** del prezzo o del profitto del reato (o, qualora ciò non sia possibile, l'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato);

4) la **pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 del D.Lgs. n. 231/2001)** su uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale.

Sono sanzioni che, in grandissima parte, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

c) le misure cautelari (art. 45 e ss. del D.Lgs. n. 231/2001)

Durante le indagini preliminari è possibile che le misure interdittive vengano applicate in via cautelata quando sussistono:

- a. gravi indizi di responsabilità dell'ente;
- b. presenza di fondati e specifici elementi di concreto pericolo della reiterazione dei fatti illeciti.

L'art. 17 del Decreto prevede l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive quando l'ente:

- abbia risarcito il danno e eliminato le conseguenze dannose o pericolose e si sia adoperato efficacemente in questo senso;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato adottando ed attuando idonei modelli organizzativi;
- abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca.

L'applicazione delle misure cautelari deve comunque essere improntata ai principi di adeguatezza, proporzionalità e temporaneità degli effetti.

PAR.5 - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001: contenuti ed effetti ai fini dell'esonero della responsabilità

Il Decreto, stabiliti i casi in cui l'ente risponde per i reati commessi da persone fisiche che vi appartengono e determinate le sanzioni applicabili, introduce un "*modello di gestione*" tramite il quale l'ente può prevenire la commissione dei reati sopra citati o, comunque,

ottenere un'esenzione o una limitazione della propria responsabilità nel caso in cui gli stessi vengano commessi.

L'art. 6 comma 1 del Decreto dispone che, per ottenere un'esenzione o riduzione di responsabilità, l'ente dovrà provare che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In termini generali, un modello, per essere valido, dovrà rispondere a determinate caratteristiche, anch'esse indicate nel Decreto (art. 6 comma 2 Decreto):

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In particolare poi, l'art. 6, comma 2-bis prevede che il modello deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali

canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il tutto con le conseguenze e le precisazioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Come detto sopra, è poi importante evidenziare che nel caso di reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di altri, l'art. 7 del Decreto dispone che:

“l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”, specificandosi che, “in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

In particolare, al terzo comma è poi previsto che *“il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.*

Si precisa, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte *“una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”* e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

PAR 5.1 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Modello

Il Modello deve essere poi integrato secondo la previsione normativa dell'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 che, con specifico riferimento alla responsabilità dell'ente *ex art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla*

tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del D.Lgs. n. 231/2001 che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il seguente documento è stato steso a partire dalla mission, dai campi d'azione prioritari e dagli obiettivi declinati nel Documento Organizzativo e Gestionale, tenendo conto anche dell'attuale stato emergenziale da Covid-19.

Inoltre, si precisa che il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo appunto contemplare, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

PAR.6 - Obiettivi perseguiti da AGA con l'adozione del Modello

AGA è, come detto, un organismo di volontariato e, in quanto tale, ente del Terzo settore, occupandosi dei comportamenti di abuso relativi a sostanze psicotrope legali ed illegali, sia per adulti che per soggetti di età compresa tra 14 e 18 anni.

L'attività di Identificazione dei rischi e di definizione dei protocolli di controllo alla base della costruzione del Modello Organizzativo, si è svolta mediante interviste relative alle attività potenzialmente a rischio, nei confronti di selezionati dipendenti della Associazione e ha consentito di individuare alcune attività sensibili che, valutate in base alla loro rilevanza, hanno condotto all'identificazione di alcuni processi ad alto/medio rischio o che istituzionalmente determinano un contatto con la Pubblica Amministrazione o sono connessi all'operato della Associazione, processi che potrebbero determinare comunque ipotesi di reato ai sensi del Decreto.

L'adozione del Modello può certo costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Associazione AGA, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Il rispetto della Legge è comunque un principio fondamentale per la Associazione e pertanto, nell'ambito delle proprie funzioni, i Destinatari sono tenuti a rispettare le norme dell'ordinamento giuridico in cui essi operano e devono in ogni caso astenersi dal commettere violazioni di legge.

Inoltre, i lavoratori subordinati devono osservare, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà, anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi a loro applicabili.

La qualità e l'efficienza dell'organizzazione, poi, nonché la reputazione e l'immagine della Associazione AGA costituiscono un patrimonio inestimabile e sono determinate in misura sostanziale dalla condotta di ciascun prestatore d'opera.

Ogni persona impiegata nell'opera della Associazione è tenuta, con la propria condotta e con il proprio comportamento etico, a contribuire alla salvaguardia di tale patrimonio, salvaguardando la reputazione e l'immagine della Associazione, sia nei luoghi di lavoro sia al di fuori di essi, nei confronti di ogni persona o istituzione.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la Associazione AGA si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- a. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Associazione AGA nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la Associazione per la quale operano a sanzioni amministrative;
- b. consentire alla Associazione, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o porre termine ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;
- c. contribuire a far comprendere il senso dell'organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto della Associazione AGA;
- d. una maggiore attività di formazione ed informazione sulle responsabilità derivanti e conseguenti allo svolgimento di ruoli e funzioni tipici dell'Associazione;
- e. prevenzione dei comportamenti a rischio nelle malattie infettive e virali, ivi compresa la prevenzione alla diffusione da COVID-19.

PAR.7 - Adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri:

- a) Predisposizione ed aggiornamento del Modello.

Tale attività sistematicamente svolta dall'Organismo di Vigilanza, che annualmente (almeno 1 volta) ha il compito di valutare l'eventuale aggiornamento e revisione dello stesso.

Il Modello verrà approvato dal CdA e verrà aggiornato, sulla base dell'evoluzione della legislazione e delle esigenze emerse nel primo periodo di gestione del Modello.

Contestualmente all'adozione del Modello l'Associazione AGA provvederà alla nomina od al rinnovo del proprio Organismo di Vigilanza, la cui nomina è rimessa al Presidente della Associazione al quale spetta anche la funzione di preventiva approvazione di modifiche ed integrazioni sostanziali del Modello.

- b) Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello.

L'Associazione AGA assume la responsabilità in tema di applicazione del Modello Organizzativo adottato: al fine di ottimizzarne l'applicazione, eventuali modifiche al presente

Modello devono oltre che essere approvate dal Presidente, essere portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, mediante notifica del nuovo testo (anche mediante pubblicazione sulla bacheca pubblica dell'Associazione).

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello.

Resta compito primario dell'Organismo di Vigilanza il controllo in merito all'applicazione del Modello Organizzativo adottato, sulla base delle indicazioni ed informazioni fornite dall'associazione. L'Associazione si assume tutte le responsabilità derivanti da omesse o false informazioni rilevanti all'Organismo di Vigilanza e necessarie per il corretto svolgimento dei compiti dello stesso.

d) L'originale del Modello resta depositata presso la sede della Associazione AGA in Pontirolo Nuovo (BG) – Via Lombardia n.9.

PAR 8 - Modalità di Diffusione del Modello

Il presente Modello è notificato a tutti gli operatori della Associazione AGA secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 7, lett. a).

Tempestivamente rispetto all'adozione del nuovo Modello, il Presidente, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, può organizzare specifiche riunioni illustrative, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio-reato (almeno una riunione).

Al Modello sarà garantita la massima diffusione e pubblicità, anche nei seguenti modi:

- pubblicazione sul sito *internet*, www.comunitaaga.it della Associazione AGA, con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti gli operatori della Associazione;
- trasmissione a tutte le Amministrazioni richiedenti per verificarne i contenuti;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti.

PAR. 9 - Formazione del personale

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale sarà gestita dal Presidente, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, e sarà articolata sui livelli di seguito indicati.

Per i NEOASSUNTI:

- Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: informativa nella lettera di assunzione; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto);
- Altro personale: informativa nella lettera di assunzione; seminario iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto);
- Collaboratori esterni e fornitori: informativa relativamente all'esistenza del Modello.

Sarà poi garantita a tutti i dipendenti:

- l'organizzazione annuale e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Associazione, i soggetti in posizione apicale e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Associazione;
- l'organizzazione periodica di incontri di studio interni finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una cultura d'impresa improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello anche con professionisti esterni all'Associazione;
- l'incremento delle conoscenze e le competenze degli operatori e dell'équipe volti a potenziare i comportamenti preventivi per ridurre rischi di contagio da coronavirus (COVID-19) e altre malattie infettive, sia per gli operatori che per gli utenti.

PAR. 10 - Organismo di Vigilanza: obbligatorietà e caratteri tipici

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex D.lgs.231/2001, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive infatti l'istituzione di un Organismo (d'ora in avanti anche OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Invero, il D.Lgs. n. 231/2001 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli solo nell'ambito dei reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale. Ciò lo si desume chiaramente dal diverso tenore dell'art. 7 (disposizione che per l'appunto si occupa delle misure di prevenzione che l'ente deve porre in atto al fine di ottenere l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai c.d. sottoposti) ove non si

menziona la necessità di istituire un Organismo *ad hoc*, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza.

Come detto, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto, deve trattarsi di un Organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza (Odv): ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Sebbene in via di principio la composizione sembri indifferente per il legislatore, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e questa impostazione è stata confermata dalla giurisprudenza, che ha ribadito l'esigenza di scegliere il tipo di composizione anche in relazione alle dimensioni dell'ente.

Pertanto, nelle realtà di piccole dimensioni (la cui definizione, in questa sede, va ricercata più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale), che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 4 dell'art. 6, la composizione monocratica ben potrebbe garantire le funzioni demandate all'Organismo, mentre in quelle di dimensioni medio grandi sarebbe preferibile una composizione di tipo collegiale. Ciò al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli demandati dalla legge.

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono poi la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure associative sottoposte a vigilanza. L'OdV può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Associazione AGA specifica consulenza.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'OdV siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

PAR. 10.1 - Nomina dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alle dimensioni qualitative, alle caratteristiche strutturali dell'Associazione ed alla attività svolta, si ritiene idonea la nomina da parte del CdA, dell'Organismo di Vigilanza anche in composizione monosoggettiva.

L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente al Presidente i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

Si ribadisce in ogni caso che l'Associazione si assume tutte le responsabilità derivanti da omesse o false informazioni rilevanti all'Organismo di Vigilanza e necessarie per il corretto svolgimento dei compiti dello stesso.

Com previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d), è compito dell'Associazione fornire ogni possibile ed utile comunicazione all'OdV per il corretto espletamento delle proprie funzioni risultando, viceversa, esonerato da ogni relativa responsabilità.

PAR. 10.2 - Obblighi del Presidente nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Presidente della Associazione garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività *a rischio-reati*, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione dell'Associazione, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello.

Il Presidente deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, il Presidente deve, altresì, mettere a disposizione dell'Organismo i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

I compensi dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dal Presidente.

Il Presidente, venuto a conoscenza di violazioni del Modello o costituente un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione, deve immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per l'Associazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto, informando tempestivamente l'OdV di quanto accaduto, così da poter consentire allo stesso di

intervenire per modificare/aggiornare il modello al fine di prevenire l'esecuzione di ulteriori reati della stessa indole.

PAR. 10.3 - Compiti dell'Organismo di vigilanza

In base al D. lgs. 231/2001, l'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di:

1. vigilare sulla effettiva applicazione del Modello (pubblicazione, comunicazione, attività di formazione specifica);
2. valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto;
3. promuovere l'attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsi in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative.

A tal fine è tenuto a:

1. rilasciare propri verbali rispetto alle segnalazioni ricevute da parte dell'Associazione, individuando e segnalando le possibili criticità derivanti dai fatti riportati nelle segnalazioni stesse;
2. effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio reato che verranno segnalate da parte del personale dell'Associazione;
3. condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento associativo rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Odv;
4. richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella Associazione, interpellando il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto;
5. raccogliere ed elaborare le informazioni rilevanti in ordine al Modello, ai fini dell'eventuale necessità di aggiornamento.

PAR 10.4 - Flussi informativi "verso" e "da" l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine si è provveduto ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso.

A tutti coloro che operano nella struttura è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di vigilanza in ordine alla violazione o al tentativo di violazione delle procedure e alla realizzazione di eventi che le procedure miravano ad evitare.

In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'Odv con qualunque mezzo (e-mail: grassi.niccolo@alice.it – cell.: 331.2101287 – residenza in Via Giacomo Anghileri n. 14, Lecco).

L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.

Nel rispetto dell'art. 6, comma 2-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, il canale alternativo informatizzato per le segnalazioni è il ricorso ai seguenti indirizzi (PEC: niccolo.grassi@pec.it – e-mail: niccolo.grassi91@gmail.com)

Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne il Presidente, affinché adotti le misure conseguenti.

Il Presidente è tenuto a comunicare all'Organismo di vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello.

Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

PAR. 11 - Valenza del presente codice nei confronti di terzi.

La Associazione raccomanda che i Coordinatori e il Personale in occasione di rapporti con terzi (inclusi clienti, fornitori, istituzioni ed enti beneficiari, etc.) nell'esercizio delle proprie funzioni, se necessario, li informino sugli obblighi imposti dal presente Modello e ne esiga il rispetto.

L'OdV raccomanda al personale dell'Associazione di informare il proprio superiore o l'Organismo stesso di qualsiasi condotta di terzi contraria al presente Modello o comunque

idonea ad indurre i Rappresentanti, gli Operatori o il Personale in violazioni del presente Modello.

CAPITOLO 2

PARTE SPECIALE

PREMESSA: funzione della parte speciale

Scopo della presente parte speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:

- a. descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. individuare le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme del D.Lgs. n. 231/2001 e del presente Modello;
- c. fornire all’OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e verifica previste dal Modello.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto dell’Associazione e nel relativo Codice etico, le procedure operative e ogni altra normativa interna, i destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

Nell’ottica della realizzazione di un programma d’interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello organizzativo e di controllo, AGA ha predisposto una mappa delle attività sociali e ha individuato nell’ambito delle stesse le cosiddette attività a “*rischio reati*” ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi poiché nel loro ambito potrebbero astrattamente essere commessi i reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

La presente Parte Speciale contiene, per ciascun area individuata, i protocolli di controllo previsti dall’art. 6 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001.

Per le violazioni dei protocolli e delle procedure richiamate si applica quanto previsto nel successivo Cap. 3 della presente Parte Speciale.

Per l’aggiornamento/adeguamento della Parte Speciale si applica quanto previsto nei relativi capitoli della Parte Generale.

Contesto di riferimento

- Contesto esterno: L'associazione svolge la propria attività principale nella sede di Pontirolo Nuovo (Bg) ma esente la propria capacità di intervento in tutta la Regione Lombardia.

Il principale bacino di utenza infatti è riferibile alla zona della provincia di Milano oltreché della provincia di Bergamo, Pavia, Como, Lecco e tutte le altre provincie regionali.

L'A.G.A. è sorta nel 1982 come gruppo di ascolto e costituita unicamente da un gruppo di volontari, e con il tempo si è dotata di strutture proprie e di personale sempre maggiormente qualificato, costituendo centri di aiuto ai genitori su tutto il territorio regionale, anche giungendo ad aprire un centro diurno a Milano nel 1987 (1987 – 1994) e successivamente, nel 1994, con l'avvio di una comunità residenziale per trattamenti terapeutico riabilitativi.

Nel 2010 l'AGA ha poi ampliato le proprie attività dotandosi di un Servizio Multidisciplinare Integrato, accreditato con Regione Lombardia in data 01/12/2010 (D.G.R. n.09/890).

L'Associazione Genitori Antidroga si occupa dei comportamenti di abuso relativi a sostanze psicotrope legali ed illegali con l'obiettivo di tutelare la salute, nelle sue più ampie accezioni, dell'individuo.

Nel 2018 ha poi istituito una comunità minorile "draghi randagi", presso le sedi dell'associazione, per perseguire le proprie finalità rieducative e riabilitative non solo nei confronti di adulti ma anche di ragazzi manchi di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, considerata anche la lunga esperienza di AGA nel settore delle tossicodipendenze ed essendo particolarmente sensibile a quei minori con una storia pregressa di utilizzo di sostanze, dando ampio spazio al supporto della persona con le sue fragilità.

Gli interventi dell'Associazione si fondano sul valore della *centralità della persona* non solo come riconoscimento morale dell'unicità dell'utente, ma anche in quanto soggetto attivo, con proprie potenzialità residue o attivabili.

Per svolgere le attività citate, l'AGA è soggetta a controlli di diversi enti pubblici, tra cui ATS, NAS, INPS, C.C. e G.d.F. che regolarmente svolgono attività ispettive e di controllo presso l'associazione.


- Contesto interno: L'AGA è gestita da un Consiglio di Amministrazione investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Associazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione riveste inoltre il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con conseguente attribuzione di poteri in materia di

salute, ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. Il Presidente ha anche istituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, nominandone il Responsabile e l'Assistente. È stato, altresì, eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il controllo sull'amministrazione della Associazione AGA è affidato al Consiglio di Amministrazione e la revisione contabile ad una Associazione di Revisione esterna. I principali strumenti di *governance* di cui la Associazione è dotata, possono essere così riassunti:

- lo Statuto che, oltre a descrivere l'attività svolta dalla Associazione, contempla diverse previsioni relative al governo dell'Associazione stessa, quali il funzionamento dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- il sistema delle procure attribuite dal Consiglio di Amministrazione al proprio Presidente e/o ai Consiglieri;
- l'organigramma che descrive i rapporti gerarchici esistenti nell'ambito della Associazione;
- il funzionigramma che esplicita le funzioni ed i compiti del personale della Associazione;
- l'individuazione della figura datoriale con tutti i più ampi poteri e con ampia autonomia economica in materia di salute e sicurezza;
- la documentazione relativa al sistema di gestione della qualità, salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, ivi compresi i piani di lavoro annuali.

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente Modello consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come siano formate e attuate le decisioni dell'ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b), D. Lgs. 231/01). Per meglio precisarle è utile ricorrere all'organigramma dell'associazione, così come rappresentato nel documento organizzativo gestionale del 2020 che costituisce una rappresentazione grafico-descrittiva della struttura organizzativa e degli aspetti rilevanti delle funzioni e delle principali attività inquadrati nelle loro reciproche correlazioni. La mappa non ha le pretese di cogliere tutti gli aspetti di funzionamento dell'organizzazione ma di evidenziare la suddivisione delle varie funzioni-attività all'interno della comunità tra le varie figure professionali: può essere utile per fare un'analisi della struttura organizzativa esistente (evidenziare punti di forza e\o debolezza, disfunzioni e\o anomalie ed esplorare possibili alternative organizzative. L'organigramma è quindi utile per comprendere gli organi dell'associazione, le posizioni e le relazioni tra loro.



PAR.1 – Le fattispecie di reato

Al fine di una più semplice comprensione del Modello Organizzativo, saranno brevemente delineate alcune figure delittuose, con l'indicazione delle relative sanzioni per l'ente, che si ritengono maggiormente rilevanti in considerazione delle attività svolte dall'Associazione e rispetto alle quali sono stati elaborati gli schemi di controllo interni.

1.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il D.Lgs. 231/2001 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello Stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, Il c., n. 1, 640 bis e 640 ter c.p. (nel dettaglio si veda il par. 3, lett. a).

Nell'esercizio della propria attività gli enti possono difatti entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione, quando ad esempio partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione quando, a titolo esemplificativo, l'ente pone in essere condotte quali: la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di ottenere rimborsi, finanziamenti, contributi, o altre erogazioni comunque denominate da parte della Regione, Provincia, Comune o altri enti pubblici, o anche della Comunità europea.

Definizioni Utili:

Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività, e quindi nell'interesse pubblico. A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate ecc.);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio;
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza;
- Stazioni appaltanti e organismi di diritto pubblico.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

1.2 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO CONTRO LA PA

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

1- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto)

- art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

- art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da tre mesi a due anni.

- art. 640 c.p.: Truffa

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2-bis. Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

- art. 640-bis c.p.:Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

- art. 640-ter c.p.:Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrecentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

Modalità della condotta per integrare le violazioni della presente parte sono ad esempio:

Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una remunerazione non dovuta, in denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero”* ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della associazione e risponde all'esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi.

Nella relazione di accompagnamento si precisa che *“con l'introduzione, poi, dei nuovi commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si è inteso prevedere, come già notato, un provvedimento che, conformemente a quanto richiesto dalla Convenzione, permetta il «congelamento» temporaneo e urgente di dati”*.

Bisogna poi tenere in considerazione l'introduzione della nuova e recente disciplina di cui al GDPR, Regolamento (Ue) 2016/679, Regolamento comunitario in materia di trattamento dei dati, che dovrà essere tenuto in considerazione rispetto alle modalità di trattamento e conservazione dei dati, al fine di evitare la commissione di ulteriori illeciti.

Le singole fattispecie di reato indicate dalla norma sono dunque:

- art. 491-bis c.p.: documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: salvo quanto previsto dall'articolo 24-bis del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 615-ter c.p.: Interferenze illecite nella vita privata

“Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione da 100 fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione fino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione fino a 300 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”.*

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione da 100 fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 617-quinques c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi(2), è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione da 100 fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione da 100 fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione da 100 fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione da 100 fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 635-quinques c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione da 100 fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 640-quinques c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: salvo quanto previsto dall’articolo 24-bis del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

B) Concussione e corruzione (art. 25 del Decreto)

- art. 317 c.p.: Concussione

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art.318 c.p.: Corruzione per un atto d’ufficio

“Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

- art.319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art.319-ter c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote o da 300 a 800 nei casi di cui all'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 231/2001.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art. 321 c.p.: Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- art.322 c.p.: Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote per i commi 1 e 3, da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Modalità della condotta per integrare le violazioni della presente parte sono ad esempio:

L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; l'inserimento nel sistema di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi; falsificazione, in altre forme, del documento informatico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso.

3. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-quater.1 DEL DECRETO)

- art. 583-bis c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 700 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

4. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies)

- Art. 600 del Codice Penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi..

- Art. 600bis del Codice Penale – Prostituzione minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000” .

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote nel caso del comma 1, da 200 a 700 nel caso di cui al secondo comma;

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Art. 600-ter: del Codice Penale – Pornografia minorile

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (6) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma (7) , è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote nel caso dei commi 1 e 2, da 200 a 700 nel caso di cui ai commi 3 e 4;

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

• Art. 600-quater c.p.: Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote;

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

• Art. 600-quater.1 c.p. – Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote;

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la

commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da duecento a settecento quote;

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Oltre alla sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

- Art. 601 c.p.: Tratta di persone

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi..

- Art. 602 del Codice Penale – Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da quattrocento a mille quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi..

Modalità della condotta per integrare le violazioni della presente parte sono ad esempio:

La condotta potrebbe consistere nell'esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurla o mantenerla in stato di soggezione, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali.

Nell'indurre alla prostituzione persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero sfruttarne la prostituzione; compiere atti sessuali con minori di età compresi tra i quattordici e i sedici anni in cambio di danaro o altra utilità economica.

Nello sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico; nella riduzione o mantenimento in schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica o psichica o una condizione di necessità di taluno (dipendente e utente).

5. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- SEPTIES DEL DECRETO)

Come anticipato, l'intervento normativo che ha introdotto queste fattispecie nel catalogo dei reati ex 231 (D.Lgs.81/08, artt. 30 e 300) è particolarmente rilevante perché per la prima volta viene prevista la responsabilità degli enti per reati di natura colposa.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del Decreto, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un

interesse o vantaggio per l'ente. Il criterio dell'"interesse" risulta tuttavia incompatibile con i reati di natura colposa, proprio perché non è configurabile rispetto a essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. Pertanto, nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall'art. 25-septies, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio per l'ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli 231 del 31/03/2008 poi, evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività degli enti, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'ente stesso, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della indicazione delle corrette procedure si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), tenuto conto che gli stessi non esauriscono le procedure previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/08

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 589 c.p.: Omicidio Colposo

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12."

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi

o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per il delitto di cui al primo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e massimo di un anno. Per il delitto di cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- art. 590, comma III, c.p.: Lesioni personali colpose

“[...] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme di circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: non superiore a 250 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.

Modalità della condotta per integrare le violazioni della presente parte sono ad esempio:

In ordine alla modalità della condotta, l'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, dal momento che, oltre alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza include, tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, co. 2, e 590, co. 3, c.p., anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Bisogna specificare però che tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed “innominata” ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato.

Prediligendo, dunque, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica, appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 648 c.p.: Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

- art. 648-bis c.p.: Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

- art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi

o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per un periodo massimo di due anni.

- art. 648-ter.1 c.p.: Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Per un periodo massimo di due anni.

Modalità della condotta per integrare le violazioni della presente parte sono ad esempio:

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occultata denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. In un'accezione ampia, l'acquisto indica il conseguimento del possesso o di un qualsiasi diritto sulla cosa in virtù di un fatto giuridico idoneo a produrre tale effetto (compravendita, permuta, donazione, accettazione di eredità).

Il delitto di riciclaggio può essere commesso attraverso operazioni bancarie, finanziarie o valutarie, ma anche operazioni commerciali, ovvero di attività meramente materiali, attraverso le quali si "cambiano" si "mutano" le originarie utilità economiche di illecita provenienza.

7. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

I reati di cui all'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 12: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

“Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;*
- b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole:

"609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonche' dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,".

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza.

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

5-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444

del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa italiana, inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave e' tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter e', a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia

giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi

bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attivita' di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalita' informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonche' con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed e' assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno."

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote per i commi 3, 3-bis e 3-ter, da 100 a 200 quote per il comma 5.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno.

• art. 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

"...omissis..

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta':

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni

lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

8. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)

I reati di cui all'art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 2: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

9. CONTRABBANDO (ART. 25- SEXIESDECIES DEL DECRETO)

I reati di cui all'art. 25- sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 sono quello previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non superiore a due anni.

10. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES DEL DECRETO)

I reati di cui all'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001 sono:

- art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

- art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

- art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

- art. 518-novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

- art. 518-decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

- art. 518-undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico,

storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

- art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

- art. 518-quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

E' sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: a seconda del caso, da 100 a 900 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo non inferiore ad un anno.

11. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 - DUODEVICIES DEL DECRETO)

I reati di cui all'art. 25- duodevices del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- art. 518-sexies: Riciclaggio di beni culturali

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

- art. 518-terdecies: Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

“1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 500 a 1000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/01: Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

12. GLI ALTRI REATI PREVISTI DAL DECRETO

Con l'introduzione della comunità per minori, avviata nel corso del 2018, si è reso necessario aggiornare il Modello Organizzativo con schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione di alcuni reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 essendo ora concreto il rischio di commissione degli indicati reati:

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)

Si tratta però di reati astrattamente ipotizzabili in capo alla Associazione e la cui commissione è difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Sono stati poi aggiunti e precisati alcuni specifici reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 anche in considerazione delle novità normative sopraggiunte nel corso della vigenza del precedente modello.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto e specificato, si rinvia al contenuto delle norme del D.Lgs. n. 231/2001.

PAR.10 – LE ATTIVITA' SENSIBILI

In relazione dunque alle ipotesi delittuose sopra indicate, i processi a rischio individuati, con indicazione della valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati effettuata incrociando l'incidenza dell'attività con il rischio astratto di reato – senza quindi considerare la mitigazione del rischio dovuta ai controlli in essere – così come definito nella Parte Generale, Cap. 3, sono i seguenti:

Processi sensibili	Esposizione al rischio
RAPPORTI CON LA P.A	
Partecipazione a bandi pubblici	Basso
Rendicontazione alla PA	Alto
Gestione adempimenti per l'ottenimento dei contributi	Medio
Gestione Ispezioni e Verifiche della PA	Medio
Rapporti con Asl, Regione e altri enti pubblici	Basso
Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e contrattualizzazione con ASL/Regione	Medio
GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	
Investimenti	Medio
Acquisizione beni e servizi	Basso
Rapporti con fornitori e consulenti	Basso
Gestione del personale	Basso
Spese per omaggi	Basso
Attività di elaborazione del bilancio e comunicazione a terzi di dati e informazioni relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Associazione	Basso
Gestione ambienti di lavoro	Medio
Gestione Dei Flussi Finanziari (Pagamenti e Incassi)	Alto
RAPPORTI CON I TERZI	Medio
Rapporto con gli utenti	Alto
Gestione cartelle cliniche	Alto
Gestione contenzioso (consulenzalegale)	Medio
Gestione del sito internet e delle risorse informatiche	Medio
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Alto
Approvvigionamento conservazione farmaci stupefacenti	Alto
Gestione degli adempimenti in materia ambientale	Basso
COVID-19	Alto

IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli adottato dalla Associazione ed attuato direttamente dalla stessa, in persona del Presidente, prevede:

- Principi di comportamento, applicabili indistintamente in tutte i processi sensibili ponendo regole e divieti che devono essere rispettati nello svolgimento di qualsiasi attività;

- Principi di controllo, applicati ai singoli processi sensibili e contenenti la descrizione mirata delle regole e dei comportamenti richiesti nello svolgimento delle rispettive attività.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello – nell’espletamento di tutti i processi sensibili e più in generale nell’esercizio dell’attività lavorativa – devono rispettare i seguenti principi generali enunciati nel Codice Etico e nel Modello stesso:

- Osservare tutte le leggi e i regolamenti vigenti;
- Instaurare e mantenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione secondo criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Comportarsi in modo corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento e ai principi generalmente riconosciuti in ambito amministrativo contabile, in tutte le attività finalizzate alla redazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali, per fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- Effettuare con correttezza, tempestività e buona fede tutte le comunicazioni previste da norme di legge e di regolamento nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo allo svolgimento delle funzioni da queste esercitate;
- Osservare scrupolosamente tutte le norme, di legge e volontarie, poste a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e in materia ambientale;
- In caso di dubbi sulle modalità con cui intervenire, il personale dovrà rivolgersi al Presidente per ottenere maggiori e specifiche indicazioni;
- In ulteriore caso di dubbio sulle modalità di intervento, dovrà prediligersi la soluzione che presenta la minor possibilità di configurazione di una condotta integrante un reato presupposto.

In conformità a tali principi è fatto espreso divieto di:

- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere con esponenti della Pubblica Amministrazione, incaricati di pubblico servizio o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura, al fine di ottenere favori indebiti o benefici in violazione di

nome di legge; in particolare, non devono essere recepite eventuali segnalazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione ai fini dell'assunzione presso la Associazione di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Associazione alla assunzione o collocazione di questo presso terzi; non devono essere recepite segnalazioni provenienti dalla Pubblica Amministrazione relative all'indicazione di consulenti, agenti o partners commerciali, affinché la Associazione se ne avvalga nello svolgimento della sua attività; non devono essere prese in considerazione richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti, rappresentanti o funzionari della Pubblica Amministrazione;

- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altre utilità di qualsiasi genere con impiegati, rappresentanti di società, clienti o fornitori al fine di ottenere favori indebiti o benefici in violazione di nome di legge;
- presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete, o comunque indurre in errore organismi pubblici nazionali o comunitari per conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- esporre fatti non veritieri nelle comunicazioni verso Autorità di Vigilanza o comunque porre in essere comportamenti che siano di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo da parte delle suddette autorità.

Per la corretta attuazione dei principi generali sopra descritti la Associazione ha previsto che:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti da soggetti muniti di appositi poteri (deleghe/procure);
- i contratti con collaboratori esterni sono formalizzati per iscritto;
- i pagamenti e gli incassi sono gestiti esclusivamente da soggetti autorizzati secondo il sistema di poteri interno e nell'ambito delle procedure poste a garanzia della trasparenza e tracciabilità delle transazioni;
- i flussi finanziari sono gestiti nel rispetto di quanto previsto dalle norme e regolamenti vigenti con particolare riferimento alle disposizioni anti-riciclaggio.

PRINCIPI DI CONTROLLO

I principi di controllo sono indicati di seguito e sono descritti nell'ambito di ciascuna attività sensibile:

- descrizione del processo e dei compiti: identificazione delle attività poste in essere e ripartizione delle stesse tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla;
- tracciabilità e verificabilità ex-post delle attività tramite adeguati supporti documentali/informatici: verificabilità ex post del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, anche tramite apposite evidenze archiviate e, in ogni caso, dettagliata disciplina della possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Alla voce "*Reati associabili*" vengono indicate le fattispecie di reato, delle quali, nell'ambito delle attività di valutazione dei rischi, si è rilevato il potenziale rischio di violazione. A prescindere dai reati indicati, nello svolgimento dei processi sensibili devono essere sempre applicati tutti i protocolli di controllo e di comportamento in quanto comunque utili alla prevenzione di qualsiasi reato o attività illecita.

Alla voce "Flussi informativi verso l'OdV", sono indicati gli elementi informativi che dovranno essere sistematicamente assicurati all'Organismo di Vigilanza con le cadenze e modalità da questo precisate.

Le deroghe ai controlli generali e specifici previsti dal presente Modello e dal Codice Etico devono essere motivate ed autorizzate dal Presidente.

Si è detto che lo scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ad organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato a sviluppare nei soggetti che direttamente o indirettamente operano nell'ambito delle attività sensibili, la consapevolezza del fatto che potrebbe essere commesso un reato e che, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, è possibile prevenire il reato stesso. Vengono di seguito riportati le linee guida ed i principi di comportamento in relazione alle attività sensibili svolte all'interno dell'Associazione.

10.1 RAPPORTI CON LA P.A.

A- PARTECIPAZIONE A BANDI PUBBLICI

Nel caso di partecipazione a un bando pubblico, la valutazione circa la partecipazione, la fattibilità e convenienza, deve essere svolta dapprima dal Presidente e poi dal Consiglio di Amministrazione;

il processo si articola nelle seguenti fasi:

- a. Verifica della corretta ricezione della informazione circa la natura del bando cui si vorrà partecipare (ovvero il modo con cui si è venuti a conoscenza del bando);
- b. Verifica dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse, inerenti anche la possibilità di partecipare al bando;
- c. Controllo della documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ai bandi

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari e Corruzione tra privati
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Reati di truffa e riciclaggio

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura e responsabilità del Responsabile Amministrativo:

1. Invio di copia delle domande di partecipazione a gare nelle quali si sono riscontrate criticità di qualsiasi tipo – Annualmente, se dovuto.

B- RENDICONTAZIONE ALLA PA

Le modalità di rendicontazione dei servizi prestati, che si basano su registrazioni quotidiane effettuate da soggetti diversi (ad esempio, registro presenze utenti) – registrazioni che sono poi accessibili per controlli interni e esterni – sono funzionali ad evitare che vengano registrate e poi fatturate prestazioni non effettivamente rese.

Nei casi in cui la Associazione effettui una prestazione "superiore" a quella formalmente prevista dal budget iniziale definito con la PA, dette attività extra sono sempre convenute anticipatamente con la stessa PA.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura e responsabilità del Responsabile Amministrativo:

1. Elenco del rendiconto e copia degli accordi definiti con la P.A nelle quali si sono riscontrate criticità di qualsiasi tipo - Annualmente, se dovuto.

C- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER L'OTTENIMENTO DEI CONTRIBUTI

Nel caso di richiesta di contributi/finanza agevolata, il processo si articola nelle seguenti fasi:

- a) valutazione dell'opportunità da parte del Presidente;
- b) proposta al CdA dei bandi cui partecipare ed eventuale valutazione di altre forme di finanziamento per le attività e gli investimenti, con riferimento alla convenienza economica ed alle eventuali agevolazioni fiscali connesse;
- c) decisione in merito alla partecipazione a cura del CdA;
- d) ottenimento del contributo/finanziamento e gestione dello stesso da parte del Presidente;
- e) controllo e rendicontazione del contributo ottenuto da parte dell'Amministrazione;
- f) rendicontazione sottoscritta dal Presidente.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari e Corruzione tra privati
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Reati di criminalità organizzata

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura e responsabilità del Responsabile Amministrativo:

1. Elenco dei contributi pubblici (anche sottoforma di credito d'imposta) e dei finanziamenti agevolati ricevuti- annualmente.

D-GESTIONE DI ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA PA

Nei rapporti con enti di vigilanza, il controllo, a fronte di una ipotetica condotta di corruzione, deve essere visto in particolare come diretto a verificare la presenza di attività che permettano la creazione di provviste di denaro (dunque relative alla gestione delle risorse finanziarie).

Inoltre la corruzione può essere esercitata tramite condotte ulteriori, tali da arrecare un vantaggio ai terzi (es. assunzioni, contratti di collaborazione, doni e altre spese di rappresentanza).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- a. ricezione dell'ispezione

- b. eventuale individuazione del Operatore deputato all'ispezione;
- c. partecipazione all'ispezione e alla redazione del verbale ed annotazione di eventuali dichiarazioni;
- d. sottoscrizione per presa visione del verbale;
- e. trasmissione del verbale al Presidente;
- f. verifica ed implementazioni delle eventuali prescrizioni indicate dal funzionario pubblico.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari e Corruzione tra privati
- Reati di criminalità organizzata

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura dell'Operatore deputato all'ispezione:

1. Segnalazione delle visite ispettive operate da esponenti della Pubblica Amministrazione – al verificarsi delle visite ispettive o comunque tempestivamente;
2. Trasmissione di copia dei verbali contenenti contestazioni o prescrizioni rilasciati dai funzionari intervenuti – al verificarsi del presupposto.

E – RAPPORTI CON ASL, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI

La rappresentanza e le relazioni politiche, istituzionali ed associative sono condotte e curate esclusivamente dal Presidente.

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura del Presidente:

1. In seguito a criticità di rilievo o conflitto di interesse che eventualmente sorgano nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l'OdV con nota scritta.

10.2 GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

A) INVESTIMENTI

Il processo di "Gestione degli investimenti" si articola nelle seguenti fasi:

- a. valutazione degli eventuali investimenti da effettuare (sia per esigenze finanziarie che per ottemperare ad adempimenti normativi) da parte del Presidente;
- b. proposta dell'investimento al C.d.A.

- c. approvazione da parte del CdA del programma degli investimenti;
- d. effettuazione dell'investimento secondo la proposta
- e. verifica dello stato di avanzamento degli investimenti da parte del Presidente ed informativa al CdA.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari e Corruzione tra privati
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Reati di criminalità organizzata

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura del Responsabile Amministrativo:

1. Copia del piano degli investimenti approvato dal CdA, qualora si rinvenissero problematiche o criticità segnalate da parte del revisore contabile dell'Associazione – ogni due anni.

B- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Il processo per la gestione dell'acquisizione di beni, servizi etc. è uniformato ad un'unica figura di riferimento, ossia quella del Presidente.

Si potrebbe cogliere l'opportunità per istituire meccanismi di controllo della (necessità di) spesa affidando direttamente dagli Operatori delle strutture il compito di redigere la richiesta per iscritto da indirizzare al presidente medesimo, individuando dunque le seguenti fasi del processo:

- a. redazione scritta della richiesta di acquisto;
- b. valutazione ed autorizzazione del Presidente all'ordine di acquisto ;
- c. ricezione del bene/servizio e verifica corrispondenza con l'ordine d'acquisto;
- d. ricezione fattura in amministrazione.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari e Corruzione tra privati
- Reati contro l'industria ed il commercio
- Reati di ricettazione, di riciclaggio e d'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura del Responsabile Amministrativo:

- 1- Estrazione delle fatture con indicazione del fornitore e del valore dei corrispettivi – a richiesta dell'Organismo di Vigilanza qualora venga a conoscenza di possibili violazioni, segnalate da parte dell'Associazione.

C- RAPPORTI CON FORNITORI E CONSULENTI

Anche il processo per la gestione del rapporto con fornitori e consulenti, è uniformato alla figura di riferimento del Presidente, secondo le seguenti fasi:

- a. segnalazione dell'esigenza della fornitura/consulenza;
- b. valutazione della necessità della fornitura/consulenza;
- c. ricerca del fornitore/consulente e conferimento dell'incarico;
- d. formalizzazione del contratto/lettera d'incarico;
- e. verifica dell'attività richiesta;
- f. ricezione della fattura e pagamento dei fornitori/consulenti per le prestazioni espletate.

I contratti tra l'Associazione AGA ed i consulenti esterni, partner e fornitori, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono contenere clausole standard, definite di comune accordo con l'OdV al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001. Devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Associazione e di impegnarsi al rispetto del Decreto. Infine devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari e Corruzione tra privati

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura del Responsabile Amministrativo:

1. Trasmissione di copia dei contratti di consulenza/fornitura formalizzati – annualmente.

D- GESTIONE DEL PERSONALE

Propedeutica alla selezione del personale è il ricevimento e vaglio dei curricula che pervengono per posta, per e-mail oppure tramite consegna brevi manu da parte del candidato.

Le fasi prevedono:

- a. segnalazione dell'esigenza di assunzione di personale;
- b. verifica dell'opportunità di procedere all'assunzione da parte del Presidente;
- c. esecuzione del colloquio conoscitivo da parte del Presidente;
- d. decisione sull'assunzione da parte del Presidente;
- e. controllo sulla regolarità della documentazione personale del candidato (anche per quanto concerne il permesso di soggiorno per extracomunitari e tenuta dello scadenziario) da parte dell'amministrazione;
- f. sottoscrizione della lettera di assunzione da parte del Presidente;
- g. formazione del personale;
- h. gestione amministrativa del personale ad opera del consulente esterno.

Passando alla fase dell'assunzione, una volta individuate le figure professionali ricercate, l'amministrazione si occupa di raccogliere i dati del nuovo lavoratore, trasmetterli allo studio di consulenti del lavoro, predisporre il contratto d'assunzione, informare il nuovo lavoratore circa le indicazioni di servizio di carattere generale. Si fissa un primo corso di formazione relativo a sicurezza e privacy sul luogo di lavoro.

Si precisa che l'assenza presso la Associazione di un sistema premiante/incentivante induce a ritenere che non vi sia l'uso di incentivi ai fini corruttivi.

Per ciò che concerne i "provvedimenti disciplinari" il processo prevede le seguenti fasi:

- a. Segnalazione da chiunque effettuata;
- b. istruttoria per verificare i fatti da parte di un operatore designato dal Presidente all'uopo;
- c. contestazione e sottoscrizione del provvedimento disciplinare.

Reati associabili

- Reati societari e Corruzione tra privati
- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura del Responsabile Amministrativo:

1. Trasmissione elenco delle assunzioni – ogni due anni;
2. Segnalazione di contestazioni e di apertura del procedimento disciplinare – al verificarsi del presupposto.

E- GESTIONE DEGLI OMAGGI

Il processo di “Gestione degli omaggi” si articola nelle seguenti fasi:

- a. individuazione della necessità e dei destinatari da parte del Presidente;
- b. scelta ed individuazione degli omaggi;
- c. effettuazione degli acquisti secondo quanto previsto nella procedura adottata dalla Associazione;
- d. tenuta elenco destinatari ad opera dell’amministrazione.

Reati associabili

- Reati societari e Corruzione tra privati
- Reati contro la Pubblica Amministrazione

Flussi informativi verso l’OdV:

A cura del Responsabile Amministrativo:

1. Elenco degli omaggi assegnati con indicazione dei relativi destinatari – su richiesta dell’organismo di vigilanza qualora venga a conoscenza di possibili criticità sulla base di segnalazioni.

F- ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO E COMUNICAZIONE A TERZI

La maggior parte delle poste che compongono il bilancio sono generate da procedure automatiche che coinvolgono diverse funzioni. Il Responsabile Amministrativo verifica la congruenza e la correttezza dei dati inseriti in contabilità, attraverso l’esame della documentazione a supporto delle registrazioni e/o sulla base di analisi comparative con l’esercizio precedente e con le informazioni in suo possesso. I criteri di valutazione sono definiti dal Presidente per lo più adoperando criteri di tipo prudenziale nella valutazione delle poste di bilancio; sono successivamente sottoposti all’attenzione del Commercialista e del CdA.

La separazione delle funzioni appare sufficiente a prevenire possibili condotte illecite di natura contabile.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati di riciclaggio
- Reati societari
- Reati di criminalità organizzata
- Reati Tributarî

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura del Responsabile Amministrativo:

- 1- copia del bilancio – annualmente.

G- GESTIONE AMBIENTI DI LAVORO

Il processo di “Gestione delle infrastrutture, ambienti di lavoro” si articola nelle seguenti fasi:

- a. programmazione degli interventi afferenti infrastrutture, ambienti, e secondo le segnalazioni e necessità comunicate;
- b. approvazione della proposta;
- c. effettuazione dell'intervento su infrastrutture, ambienti di lavoro e impianti eventualmente affidando l'esecuzione dell'attività ad appaltatori esterni;
- d. verifica della corretta esecuzione dei lavori;
- e. verifica del rispetto delle tematiche relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all'ambiente da parte di tutti i preposti.

Reati associabili

- Reati societari e Corruzione tra privati
- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Reati ambientali
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura del Responsabile Amministrativo:

1. Copia degli interventi eseguiti, se intervenuti – annualmente, se vi sono stati degli interventi.

H- GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI (PAGAMENTI E INCASSI)

Il processo di "Gestione dei pagamenti" si articola nelle seguenti fasi:

- a. ricezione della fattura del fornitore e registrazione contabile da parte dell'amministrazione;
- b. verifica dell'effettiva e corretta ricezione del bene/servizio da parte chi ha richiesto l'acquisto per servizi (per le manutenzioni il riscontro della corretta effettuazione viene compiuto dal operatore individuato attraverso l'archiviazione del foglio di lavoro compilato dall'appaltatore e sottoscritto dallo stesso operatore);
- c. segnalazione dell'eventuale non conformità dei prodotti acquistati ed eventuale blocco del pagamento;
- d. registrazione in contabilità e generazione delle scadenze dei pagamenti (scadenziario);
- e. pagamento tramite sistema remote banking ad opera dell'amministrazione o autorizzazione alla banca per il ritiro RI.BA;
- f. L'amministrazione effettua la riconciliazione mensile tra la contabilità e gli estratti conto bancari di tutte le operazioni.

La piccola cassa, utilizzata per pagamenti di modesta entità, è gestita dall'amministrazione. I movimenti vengono registrati su un brogliaccio e vi sono tutti i giustificativi. (c'è un archivio con le ricevute cassa). La giacenza media è di circa 500 euro.

Il processo di gestione degli incassi (BONIFICI e RI.BA) si articola nelle seguenti fasi:

- a. emissione delle fatture attive sulla base delle indicazioni concordate/previste negli accordi contrattuali alle scadenze;
- b. inserimento in contabilità;
- c. controllo degli incassi mediante estrazione dal sistema scadenziario clienti;
- d. avviso al Presidente in caso di mancato pagamento.

Reati associabili

- Reati societari e Corruzione tra privati

- Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

- Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- Reati tributari

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura dell'Amministrazione:

1. Elenco dei pagamenti effettuati con indicazione degli importi, del beneficiario e del mezzo di pagamento utilizzato – a richiesta dell'Organismo di Vigilanza;
2. Elenco degli incassi ricevuti con indicazione degli importi, del disponente e del mezzo di pagamento utilizzato – a richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

I- ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Per quanto riguarda le novità normative introdotte in tema di privacy, l'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati") il 25 maggio 2018, comporta un'integrazione del modello organizzativo nonché un aggiornamento del sistema dei controlli interni e nella gestione dei data breach, oltre che un'integrazione dei ruoli coinvolti nel processo di privacy compliance: DPO, Audit, Compliance, Ufficio Legale e OdV.

Sarà infatti necessario, da parte dell'OdV di comunicare l'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla protezione dei dati, svolgendo anche un'incontro formativo in merito e chiedendo all'associazione di nominare ulteriori e diverse figure quali responsabili del trattamento e di gestione del report di controllo dei dati sensibili.

Tali attività dovranno essere svolte dall'assemblea dell'associazione nel rispetto delle norme di cui al Regolamento n. 679 del 2016, così da evitare le sanzioni pecuniarie ivi previste.

In questo senso si rinvia ai verbali dell'OdV, in adempimento di quanto predetto.

L- TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ

Legge n. 179/2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato) in tema di "Whistleblowing", ha precisato che il modello organizzativo dovrà ora prevedere: 1) uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione

delle funzioni svolte, tali canali garantiscono riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione; 2) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità segnalante; 3) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.

In questo senso, si precisa che sarà possibile per ogni operatore inviare comunicazioni o segnalazioni anonime all'Odv, rispetto a condotte illecite sia in forma scritta che informatica nelle seguenti modalità:

- In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'Odv con qualunque mezzo (e-mail: grassi.niccolo@alice.it – cell.: 331.2101287 – residenza in Via Giacomo Anghileri n. 14, Lecco). L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati.
- Nel rispetto dell'art. 6, comma 2-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001, il canale alternativo informatizzato per le segnalazioni è il ricorso ai seguenti indirizzi (PEC: niccolo.grassi@pec.it – e-mail: niccolo.grassi91@gmail.com).

10.3 RAPPORTI CON I TERZI

A – RAPPORTO CON GLI UTENTI

Il lavoro con gli utenti è organizzato, monitorato, verificato e gestito materialmente da équipe professionali che vedono coinvolti una molteplicità di soggetti. Le modalità di trattamento, esplicitate nei diversi progetti educativi individualizzati (verificati periodicamente) e/o nei verbali d'équipe, sono il frutto di un lavoro condiviso, seguito e controllato dai coordinatori o coordinatrici dei diversi servizi. Il personale educativo ed assistenziale, che interagisce in modo diretto e continuativo con gli utenti, è inserito in un sistema di lavoro strutturato ed organizzato, anche attraverso un'équipe quotidiana.

I coordinatori dei diversi servizi si incontrano settimanalmente per condividere e confrontare linee d'azione e scelte operative.

Al fine di evitare violazioni della privacy degli utenti e detenzione di materiale pedopornografico, gli operatori non devono effettuare fotografie o riprese degli ospiti per

scopi diversi da quelli espressamente autorizzati nel consenso al trattamento dei dati personali.

Regolamentazione del processo

Il processo “*Rapporto con gli utenti*” si articola diversamente per la Comunità Residenziale e per il Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI) nonché per la comunità di minori.

Per la comunità residenziale il processo si svolge secondo le seguenti fasi:

- a) segnalazione ed eventuale presa in carico degli utenti
- b) accoglienza utenti
- c) redazione e svolgimento del Piano Educativo Individuale dell'utente
- d) dimissioni utenti

Successivamente alla segnalazione degli utenti, che può avvenire con un contatto diretto o su segnalazione da parte di altri enti (Ser.T, SMI) il Presidente, dopo aver consultato l'équipe che effettua la valutazione della documentazione necessaria e svolge i colloqui con l'utente, decide la presa in carico nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le successive attività di accoglienza, esecuzione del programma terapeutico concordato, redazione della cartella utente e dimissioni vengono svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi generali di comportamento e controllo secondo quanto descritto sopra, oltre che ai Protocolli e Procedure interni.

Per lo SMI:

- a) accesso al servizio
- b) ammissione
- c) valutazione multidisciplinare integrata
- d) programmazione multidisciplinare integrata
- e) dimissione

L'utente si rivolge, o è indirizzata da altri enti, al servizio. L'operatore di riferimento acquisisce le informazioni necessarie e spiega le caratteristiche del servizio stesso. Le successive attività di valutazione, finalizzata a conoscere ed analizzare dal punto di vista medico-sanitario e psico-socio-educativo la richiesta portata dall'utente e quindi a valutare e diagnosticare eventuali patologie connesse e correlate, redazione del programma terapeutico o sanitario e dimissioni, vengono svolte in conformità alle leggi vigenti, ai principi generali di comportamento e controllo, secondo quanto descritto sopra, oltre che ai Protocolli e Procedure interni.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Reati di criminalità organizzata
- Reati contro la personalità individuale

Flussi informativi verso l'OdV:

Incontri periodici con gli operatori dei diversi servizi. Segnalazione di eventuali anomalie del processo.

B- GESTIONE DELLE CARTELLE CLINICHE

La compilazione delle cartelle cliniche è svolta da ciascun operatore nello svolgimento della propria attività professionale nei confronti dell'utente e la sua consultazione avviene in conformità alle leggi vigenti, ai principi generali di comportamento e controllo, oltre che ai Protocolli e Procedure interni.

Secondo la definizione data dal Ministero della Salute nel 1992, la cartella clinica è l'insieme di documenti che registrano un complesso eterogeneo di informazioni sanitarie, anagrafiche e sociali, aventi lo scopo di rilevare il percorso diagnostico-terapeutico di un paziente al fine di predisporre efficaci interventi educativi e/o sanitari.

La cartella clinica è un atto pubblico ed i dati che in essa figurano hanno rilevanza giuridica ed ha dunque efficacia probatoria ed ha valore storico documentale ed attesta il consenso informato.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Reati di falso in atto pubblico
- Reati contro la personalità individuale

Flussi informativi verso l'OdV:

Segnalazione di eventuali anomalie del processo.

C-GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CONSULENZA LEGALE)

Il Presidente presidia il lavoro svolto dai legali esterni.

L'unica evidenza formale del controllo è data da informative che i professionisti inviano alla Associazione con cadenza non regolare.

E' buona pratica che la Associazione indichi preventivamente i criteri di scelta adottati per l'assegnazione della consulenza legale.

E' consigliabile che il Presidente, o soggetto da lui delegato all'interno della struttura, provveda periodicamente a richiedere l'informativa sull'eventuale contenzioso in corso.

Il processo di "Gestione eventuali contenziosi giudiziari o stragiudiziali o procedimenti arbitrari" si articola nelle seguenti fasi:

- a. raccolta delle informazioni e della documentazione relative alla controversia;
- b. analisi, valutazione della pratica ed, eventuale, segnalazione al consulente legale da parte del Presidente;
- c. decisione sull'apertura del contenzioso;
- d. nomina legale esterno ed affidamento della gestione del contenzioso;
- e. gestione dei rapporti con il legale esterno da parte del Presidente e trasmissione della documentazione;
- f. autorizzazioni su decisioni rilevanti nella causa ad opera del Presidente.

Reati associabili

- Reato d'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Reati contro la Pubblica Amministrazione

Flussi informativi verso l'OdV:

L'OdV, su segnalazione dell'Associazione, verifica almeno annualmente i criteri adottati per la scelta dei consulenti legali.

A cura del Presidente:

1. Consegna all'OdV di report periodico sullo stato del contenzioso in essere;
2. Segnalazione tempestiva della notificazione di atti relativi a procedimenti giudiziari e/o arbitrari riguardanti l'Associazione o, in senso lato, i destinatari del presente Modello;
3. Contatto ed aggiornamento periodico dell'OdV con il procuratore legale dell'Associazione sui giudizi in corso.

D- GESTIONE DEL SITO INTERNET E DELLE RISORSE INFORMATICHE

La società di consulenza informatica verifica periodicamente gli strumenti informatici in dotazione al personale della Associazione al fine di monitorare l'eventuale commissione di reati informatici attraverso l'utilizzo improprio di internet. Inoltre effettua periodicamente la formazione dell'operatore di riferimento per gestione del sito.

L'introduzione dei reati informatici (Legge 18 marzo 2008 n. 48), ampliando le fattispecie già previste dal reato di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, innalza il livello di rischio attuale, seppur rimangano di difficile attuazione.

Si consiglia di introdurre nel DPS esplicito richiamo ai reati informatici e alle regole di comportamento da tenere ai fini di prevenire i reati stessi (specifica formazione, ecc.).

Da considerare anche il possibile (e necessario, date le competenze informatiche avanzate necessarie per il compimento dei reati in questione) coinvolgimento di soggetti esterni, nei rapporti con i quali vanno considerati i controlli a fronte di ipotetiche condotte di corruzione, diretto a verificare la presenza di attività che permettano la creazione di provviste di denaro.

L'Associazione AGA inoltre, per il servizio SMI, utilizza il SOFTWARE DIPENDENZE condiviso con i servizi della ASL di Bergamo, nelle sezioni Scheda Anamnestica e Diario Clinico.

L'accesso al software è protetto da password e user id ed è nominale per ogni operatore.

Reati associabili

- Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore
- Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita
- Reati contro la Pubblica Amministrazione

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura dell'operatore preposto:

1. Condivisione del piano di controlli e dei report dei controlli a seguito di eventuali segnalazioni o criticità intervenute.
2. Eventuali anomalie riscontrate nella gestione delle licenze software, degli accessi ai sistemi ed alle dotazioni informatiche della Associazione.

E- SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La gestione delle attività inerenti la Prevenzione e la Protezione degli infortuni e delle malattie professionali per la tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro è stata predisposta

secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08, al fine di ridurre il rischio di accadimento dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime.

Le fasi di tale processo riguardano:

- a. la pianificazione: politica ed obiettivi sono definiti dalla Associazione e sono valutati annualmente. Il CdA delibera sugli investimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che ritiene necessari o che sono obbligatori in adempimento alle prescrizioni di legge.
- b. attuazione e funzionamento: sono identificati i ruoli e le rispettive responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e per la valutazione dei rischi, anche preventiva in merito a trasformazioni, modifiche e variazione dei processi nei luoghi di lavoro;
- c. individuazione e valutazione dei rischi – Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): la Associazione si è dotata di uno specifico Documento di Valutazione dei Rischi. Il documento contiene la valutazione di diverse tipologie di rischio diviso a seconda delle attività svolte in azienda ed è soggetto a revisione periodica.
- d. Affidamento compiti e mansioni: la Associazione nell'ambito delle misure di attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede la formalizzazione di ruoli e responsabilità delle figure principali che intervengono nel processo all'interno del DVR. In particolare, nel DVR è presente l'organigramma della sicurezza e sono altresì definite le mansioni specifiche per ogni figura.
- e. Formazione, sensibilizzazione e competenze: i dipendenti della Associazione partecipano ai corsi/percorsi formativi.

Reati associabili

- Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Reati contro la personalità individuale

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura del Responsabile Amministrativo:

1. Elenco degli infortuni occorsi – annualmente
2. Copia del verbale delle riunioni periodiche – annualmente
3. Indicazione dei procedimenti disciplinari per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – al verificarsi del presupposto;

F- APPROVVIGIONAMENTO CONSERVAZIONE FARMACI STUPEFACENTI

Per la cura e trattamento delle diverse dipendenze patologiche l'Associazione utilizza specialità medicinali stupefacenti inserite nella tabella II sez. A, B, C della Legge 49/2006.

Il processo è regolato dalle seguenti fasi:

- a) Il personale medico ed infermieristico, nello svolgimento dei propri specifici incarichi, provvedono a segnalare in amministrazione la necessità di approvvigionamento di farmaci in base all'utilizzo in essere e ad una previsione di possibile aumento del fabbisogno, curandosi di non eccedere negli ordini.
- b) consegna, organizzata e curata dai fornitori, tramite corriere espresso il quale provvede a consegnare imballati i farmaci.
- c) Verifica della corrispondenza dei dati sulla bolla di consegna con i dati dell'ordine effettuato.
- d) registrazione del Farmaco Stupefacente su apposito registro cartaceo di carico e scarico stupefacenti
- e) controllo delle scadenze e somministrazione in base ad esse.

La tracciabilità della somministrazione è curata tramite software gestionale e registro carico e scarico stupefacenti in cui sono registrati i movimenti del farmaco, nominalmente per utente.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati di criminalità organizzata

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura dell'Operatore preposto:

1. Condivisione del piano di controlli e dei report dei controlli.
2. Eventuali anomalie riscontrate nella fase di consegna, verifica e registrazione del farmaco – al verificarsi del presupposto.

G- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Gli incaricati della raccolta porta a porta controllano i rifiuti esposti e la corretta differenziazione degli stessi. Gli incaricati della piattaforma ecologica verificano il corretto conferimento in discarica.

In caso di necessità di smaltimento di un farmaco stupefacente, scaduto o deteriorato o per altre ragioni non utilizzabile, l'operatore di riferimento effettua lo smaltimento presso i punti di raccolta delle farmacie e/o redige specifica richiesta all'ASL di Bergamo Servizio Farmaceutico Territoriale.

Reati associabili

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Reati di criminalità organizzata

Flussi informativi verso l'OdV:

A cura del personale presposto, invio di segnalazioni in caso di criticità.

PAR.3 SISTEMA DISCIPLINARE

3.1 PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri.

Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

3.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati:

- a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto;
- b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c) reiterazione delle condotte;
- d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

3.3 SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. B) DEL DECRETO

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente, medico e non, nonché i medici non dipendenti a rapporto libero - professionale strutturati in organico.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, a qualsiasi titolo, in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare dell'Associazione, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari" contenuti nel contratto collettivo nazionale applicabile, si prevede che siano previsti, e proposti dall'OdV, vari livelli di sanzione commisurati alla gravità della violazione commessa e ai soggetti che la pongono in essere:

le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di:

a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza;

b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale;

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) richiamo scritto;

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) multa (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria);

La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) licenziamento;

La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la associazione e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Consiglio di amministrazione o del Presidente, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

Si precisa che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3.4 SANZIONI PER I COLLABORATORI ESTERNI E VOLONTARI

Qualora la violazione delle procedure del Modello sia commessa da soggetti aventi con l'Associazione rapporti di natura contrattuale diversi dal rapporto di lavoro dipendente, è prevista la risoluzione contrattuale.

Le medesime sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della risoluzione del rapporto di collaborazione si applicheranno al personale che presti la propria opera in qualità di volontario non retribuito.

La commissione degli illeciti disciplinari è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e secondo quanto previsto nei singoli contratti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale;

La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) richiamo scritto;

La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) multa (nei limiti di quanto previsto dal contratto);

La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) sospensione dal lavoro e dal compenso (nei limiti di quanto previsto dal contratto);

La sanzione della sospensione dal lavoro e dal compenso dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non integrino reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Risoluzione del rapporto contrattuale

La risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che integrino i reati presupposto e per altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la associazione e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto contrattuale.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Associazione del risarcimento dei danni subiti.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte del Consiglio di amministrazione o l'Presidente unico.

3.5 SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5, LETT. A) DEL DECRETO

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonizione scritta;

La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

b) sospensione temporanea degli emolumenti;

La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi

c) revoca della delega o della carica.

La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri ipotesi di reato “presupposto” ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta la revoca della delega o della carica di Presidente e la revoca della carica di Consigliere di amministrazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati dall’Organismo di vigilanza che provvede ad irrogare la relativa sanzione disciplinare, dandone immediato avviso ai soci. Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 10 gg. dalla comunicazione dell’ipotesi di violazione entro il quale l’interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato dall’organismo di vigilanza. L’eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg..

Nel caso di seri e concordanti indizi sulla violazione del Modello da parte di soggetti apicali gli obblighi di segnalazione dell’Odv sono regolati come di seguito:

a) Nel caso di trasgressioni da parte di un Consigliere o, comunque, della minoranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, avviso senza ritardo al CdA affinché convochi immediatamente l’Assemblea dei soci e contestuale comunicazione in forma scritta ai singoli soci.

b) Nel caso di trasgressioni da parte dell’intero Cda, della sua maggioranza o del Presidente, avviso in forma scritta senza ritardo ai singoli soci.

ALLEGATI:

1. Codice Etico;
2. Questionario 2021;
3. Piani di lavoro dell’Associazione.

Pontirolo Nuovo,

Revisione del 16 giugno 2023